

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
90/2020/R/GAS

*OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N.
38/2020, DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA
DELIBERAZIONE 32/2019/R/GAS - ORIENTAMENTI RELATIVI
ALLA RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO UG_{2K} APPLICATO
AI CLIENTI FINALI*

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
24 marzo 2020

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 24 marzo 2020, 89/2020/R/gas, per "l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 38/2020, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas".

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 20 aprile 2020.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.608/290
fax 02.655.65.265
e-mail: protocollo.aegsi@pec.energia.it
sito internet: www.arera.it**



INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
2	MODALITÀ ATTUATIVE DELLA SENTENZA 38/2020.....	6

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 24 marzo 2020, 89/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 89/2020/R/gas) per ottemperare alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito TAR Lombardia) n. 38/2020 (di seguito: sentenza 38/2020), con la quale è stata parzialmente annullata la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 32/2019).
- 1.2 La richiamata deliberazione 32/2019 era stata adottata nell’ambito della seconda fase del procedimento avviato con la deliberazione 275/2017/R/gas, per ottemperare ad una precedente sentenza del Consiglio di Stato¹ di annullamento della deliberazione 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10, nonché delle deliberazioni da quest’ultima promanate² che rimodulavano – per gli anni termici 2010/2011 e 2011/2012 (di seguito: biennio 10-12) - il corrispettivo QE_i , relativo ai costi di approvvigionamento della materia prima gas applicato ai clienti finali aventi diritto alla tutela, introducendo un coefficiente moltiplicativo k di valore inferiore ad 1³.
- 1.3 In particolare, nella prima fase del suddetto procedimento era stata adottata la deliberazione 2 novembre 2017, 737/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2017) con cui è stato rideterminato, ora per allora, il valore del coefficiente k , ponendolo pari a 0,952 per l’intero biennio 10-12⁴. Simile rideterminazione ha quindi fatto insorgere un credito in favore dei venditori che avevano servito clienti finali nell’ambito del servizio di tutela nel corso del biennio in parola (di seguito: venditori interessati), risultante dalla differenza tra quanto allora complessivamente versato dai clienti a titolo di corrispettivo - calcolato in base ad un valore più basso del coefficiente k (pari prima a 0,925 e poi a 0,935) e quanto avrebbero dovuto pagare in applicazione del rideterminato valore di tale coefficiente.
- 1.4 Con la deliberazione 32/2019 sono state pertanto definite le modalità di regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori interessati, con l’obiettivo di minimizzare, quanto più possibile, l’impatto sui clienti finali.
- 1.5 Nello specifico con la deliberazione 32/2019, l’Autorità ha disposto l’istituzione dell’elemento UG_{2k} , aggiuntivo alla componente UG_2 ⁵ della tariffa di distribuzione-

¹ Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, n. 4825/2016.

² Deliberazioni 14 dicembre 2010 ARG/gas 233/10, 23 giugno 2011 ARG/gas 77/11, 28 giugno 2011 ARG/gas 84/11 e 30 settembre 2011 ARG/gas 132/11.

³ I valori del coefficiente k determinati rispettivamente dalle deliberazioni ARG/gas 89/10 e ARG/gas 77/11, successivamente annullate, erano pari a: (i) 0,925 per l’anno termico 2010-2011 e (ii) 0,935 per l’anno termico 2011-2012.

⁴ Per maggiori dettagli relativi alla ricostruzione della vicenda si rimanda al documento per la consultazione 16 ottobre 2018, 516/2018/R/gas.

⁵ La componente UG_2 è costituita oltre che dall’elemento UG_{2k} , dall’elemento UG_{2c} a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, tale elemento ha una struttura binomia che prevede

di cui all'articolo 40.3, lettera g) del RTDG –da applicare esclusivamente ai clienti finali titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con un consumo annuo inferiore a 200.000 Smc. Il gettito dell'elemento UG_{2k} è destinato ad alimentare un apposito conto⁶ gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) che, a fronte di istanza adeguatamente documentata, provvede a liquidare gli importi spettanti ai venditori che ne hanno titolo (di seguito: meccanismo rideterminazione k).

- 1.6 L'ambito di applicazione trovava giustificazione nella necessità di garantire una ripartizione dell'onere di finanziamento del richiamato meccanismo tra quei clienti che con buona probabilità avevano in gran parte beneficiato di un prezzo di tutela ridotto nel biennio 10-12.
- 1.7 Con la sentenza 38/2020, il TAR Lombardia, pur riconoscendo all'Autorità il potere di socializzare il costo connesso alla rideterminazione del coefficiente k, ha parzialmente annullato la deliberazione 32/2019 limitatamente alla parte in cui individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'elemento UG_{2k} nei soli "titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con consumi fino a 200.000 Smc/anno".
- 1.8 Da quanto sopra ne consegue che, a giudizio del giudice amministrativo, l'elemento UG_{2k} avrebbe dovuto essere applicato fin dall'inizio (aprile 2019) anche ai clienti finali con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno. Tale circostanza, come meglio spiegato nel seguito, ha delle ricadute sul gettito fin qui ottenuto e destinato a riconoscere ai venditori interessati le somme loro spettanti. Infatti, nel caso in cui tutti i clienti finali avessero contribuito, fin da principio, al finanziamento del meccanismo di rideterminazione k, tale gettito sarebbe stato quantificato tenendo conto della contribuzione di una platea di soggetti più vasta di quella attuale e conseguentemente il valore dell'aliquota dell'elemento UG_{2K} sarebbe stato inferiore a quello attuale (in quanto applicato a tutti i clienti e non solo a quelli con consumi annui non eccedenti in 200.000 Smc).
- 1.9 Il presente documento per la consultazione ha quindi lo scopo di illustrare gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'attuazione della sentenza 38/2020, rideterminando l'ambito soggettivo di applicazione della deliberazione 32/2019 e tenendo al contempo conto degli importi già corrisposti, a mezzo dell'elemento UG_{2k} dai clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 Smc.

una parte espressa in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziata per scaglioni, e una parte espressa in euro per punti di riconsegna.

⁶ Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k.

2 Modalità attuative della sentenza 38/2020

- 2.1 Al fine di ottemperare alla sentenza 38/2020 nei termini anticipati sopra, l’Autorità intende:
- a) estendere l’ambito di applicazione dell’elemento a copertura del meccanismo rideterminazione k;
 - b) definire i nuovi valori da applicare ai clienti finali con l’obiettivo di ristorare quei clienti che hanno finora contribuito, in maniera esclusiva, al gettito del meccanismo rideterminazione k, in misura quindi superiore a quanto dovuto se l’elemento UG_{2k} fosse stato da subito applicato a una platea di clienti più ampia.
- 2.2 Con riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione di cui alla precedente lettera a), l’Autorità intende individuare la platea di soggetti che partecipano al finanziamento del meccanismo rideterminazione k in tutti i PDR titolari di una fornitura di gas naturale riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 2.3 del TIVG, indipendentemente dal livello di consumo annuo; tale platea andrebbe quindi a coincidere con quella alla quale viene attualmente applicato l’elemento UG_{2c} della componente UG_2 .
- 2.3 Si intende altresì prevedere che, come già avviene per l’elemento UG_{2c} della componente UG_2 , a prescindere dal livello complessivo di consumo annuo del singolo cliente, l’applicazione dell’elemento UG_{2k} riguardi unicamente i primi 200.000 Smc consumati così da ripartire l’onere della contribuzione al predetto meccanismo in maniera equa tra tutti clienti finali con riferimento alla stessa soglia di consumi. Ciò comporterebbe che tale elemento assuma, per tutti i PDR, un valore:
- diverso da zero per lo scaglione di consumo 0 – 200.000 Smc/anno;
 - pari a zero per lo scaglione oltre 200.000 Smc/anno.
- 2.4 Con riferimento alla lettera b) del punto 2.1, il valore dell’elemento UG_{2k} a copertura del meccanismo rideterminazione k dovrà essere ridefinito tenendo conto:
- a) da un lato, delle esigenze di gettito del meccanismo medesimo;
 - b) dall’altro, della necessità di garantire parità di contribuzione tra tutti i clienti interessati dall’applicazione dell’elemento UG_{2k} , sia quelli (con consumi annui inferiori a 200.000 Smc) che hanno già concorso in parte alla copertura dell’onere, sia gli altri clienti di maggiori dimensioni che vi contribuiranno per la prima volta.
- 2.5 L’esigenza rappresentata *sub* a) prescinde dall’esito della sentenza, ma scaturisce piuttosto dal fatto che la prima quantificazione dell’elemento UG_{2K} effettuata con la deliberazione 32/2019 si basava su una stima del gettito necessario a

corrispondere ai venditori interessati gli importi loro spettanti (entro l'arco temporale stabilito dalla citata deliberazione)⁷, in quanto all'epoca non era ancora disponibile l'ammontare definitivo (noto solo a valle delle istanze presentate a CSEA da parte degli operatori, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione in questione). In aggiunta, l'aliquota dell'elemento UG_{2k} era stata dimensionata per coprire la prima sessione di pagamenti che, ai sensi della delibera 32/2019, avrà luogo all'1 aprile 2020 e riguarderà un quarto del totale dell'importo da riconoscere.

- 2.6 A fronte di quanto sopra, la necessità di gettito dovrà essere aggiornata per tenere conto, da un lato, dell'ammontare da riconoscere ai venditori interessati, comunicato a luglio 2019 dalla CSEA, pari complessivamente a circa 244 milioni di euro, e dall'altro, del saldo residuo tra le erogazioni che CSEA effettuerà in occasione della prima sessione di pagamento sopra richiamata e il gettito raccolto finora tramite l'applicazione dell'elemento UG_{2k}, che si stima pari a circa 73 milioni di euro, cui si aggiunge la disponibilità dei saldi del *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* (di cui all'articolo 79 del RTDG) trasferiti al conto relativo al meccanismo rideterminazione k, pari a circa 29 milioni di euro. Complessivamente il valore aggiornato della necessità di gettito sarebbe pari a circa 142 milioni di euro.
- 2.7 Determinata la necessità di gettito come sopra indicato, al fine di perseguire la parità di contribuzione richiamata al precedente punto 2.4, lettera b), l'Autorità è orientata a prevedere un'aliquota differenziata tra (i) i clienti (con consumi annui fino a 200.000 Smc)⁸ a cui risulta applicato l'elemento UG_{2k} alla data di cui al punto 2.10 (1 luglio 2020), per i quali sarà quantificata in misura più bassa e (ii) i clienti di maggior dimensioni che, in esito alla revisione dell'ambito di applicazione della deliberazione 32/2019, saranno anch'essi soggetti all'applicazione di tale elemento.
- 2.8 Gli insiemi di PDR così identificati resterebbero immutati (fatte salve eventuali disattivazioni) per tutto il periodo di applicazione dell'elemento UG_{2k}.
- 2.9 Sulla base delle prime stime effettuate e tenuto conto delle informazioni attualmente disponibili circa i volumi cui si applica l'elemento UG_{2k}, tale elemento potrebbe assumere un valore nell'intervallo indicato in tabella 1.

⁷ In particolare, l'articolo 3.3 della deliberazione 32/2019 prevede che la CSEA provvede a liquidare gli importi spettanti a ciascun venditore interessato in tre sessioni: (i) entro l'1 aprile 2020 ¼ dell'ammontare complessivo; (ii) entro il 31 dicembre 2020 la metà dell'ammontare complessivo e (iii) entro il 31 dicembre 2021 la restante parte.

⁸ Vale a dire i clienti per i quali il valore del CA_{PDR} reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG e valido fino al 30 settembre 2020 sia pari o inferiore a 200.000.

Tabella 1 Intervallo aliquota elemento UG_{2k}

Aliquota elemento UG _{2k}	PDR cui è già applicato UG _{2k}	PDR cui non è applicato UG _{2k}
Cent€/Smc	0,180-0,230	0,320-0,390

- Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?*
- Q2. Si condivide l'applicazione dell'elemento UG_{2k} ai primi 200.000Smc annui? Se no per quale motivo?*
- Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento UG_{2k} come rimodulato? Se no per quale motivo?*

2.10 Al fine di contenere la disparità di contribuzione che si è venuta a creare come conseguenza della sentenza 38/2020, la deliberazione 89/2020/R/gas di avvio del procedimento all'interno del quale si inserisce il presente documento di consultazione, ha rivisto - con decorrenza 1 aprile 2020 - l'aliquota dell'elemento UG_{2k} applicata ai clienti sub (i) del punto 2.7. A fronte di tale iniziale revisione, l'Autorità intende stabilire che i valori dell'elemento UG_{2k} come rimodulati e differenziati in esito al presente procedimento siano poi applicati a decorrere dall'1 luglio 2020 e fino al completamento della copertura della necessità di gettito di cui al punto 2.6.

2.11 Il dimensionamento delle aliquote dell'elemento UG_{2k} secondo quanto sopra illustrato, nonché le relative tempistiche per la sua applicazione dovrebbero permettere di mantenere invariate le scadenze della seconda e della terza sessione di pagamento previste all'articolo 3.3 della deliberazione 32/2019 in favore dei venditori interessati, obiettivo che l'Autorità intende perseguire così da non contrastare l'interesse loro riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato alla riscossione delle somme spettanti. Al contrario, tempistiche differite di applicazione potrebbero rendere necessaria la revisione delle predette scadenze al fine di garantire un migliore allineamento del gettito dell'elemento UG_{2k} rispetto agli importi da riconoscere.

- Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?*